

CUP 8049 – procedura di VIA per il progetto denominato “impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali sito nel Comune di Castelvoturno (CE) alla via Occidentale, località Alberone” presentato dalla società NEW ECOLOGY srls con sede legale in Castelvoturno (CE)
PARTITA IVA 03986460610

VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO che

- la società New Ecology srls con sede legale in Castelvoturno (CE) alla via Domitiana Km 29,500 – partita IVA 03986460610 - ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di “impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali sito nel Comune di Castelvoturno (CE) alla via Occidentale”, acquisita al protocollo della Regione Campania al n. 239133 del 31.3.2017;
- la predetta Società ha trasmesso un'integrazione documentale spontanea, acquisita agli atti al prot. n. 300127 del 26.4.2017;
- sulla citata istanza è stata condotta la verifica della completezza della documentazione prevista dall'art. 23 comma 4 del D.lgs 152/06 tenendo anche conto delle disposizioni dell'art. 14 comma 4 della L. 241/90;
- a seguito delle verifiche effettuate, con nota n. 312612 del 2.5.2017 è stata chiesta di integrare la documentazione trasmessa;
- la società New Ecology ha riscontrato la richiesta in data 30.5.2017, con acquisizione al prot. n. 394060 del 6.6.2017, trasmettendo tra l'altro
 - l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto e all'esercizio dell'impianto debitamente datato e firmato dal progettista
 - la dichiarazione del progettista nella quale si attesta che il progetto presentato ha un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 per il progetto definitivo ed è corredato da tutti gli elaborati previsti dalla normativa di riferimento ai fini dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessione, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento;
 - la pagina del quotidiano “Cronache di Caserta” dell'11.4.2017, sul quale è stato pubblicato l'avviso di cui all'art. 24 comma 1 del Dlgs 152/06;
- con nota n. 440047 del 26/6/2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- gli elaborati sono stati resi pubblici sul portale VIA VAS della Regione Campania all'indirizzo <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS>
- in data 30.6.2017 sul portale VIA VAS regionale sezione News è stato dato avviso della pubblicazione della documentazione all'esito della procedibilità della procedura di VIA e delle relative scadenze temporali della consultazione, indicando in 60 giorni il periodo durante il quale chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni alla Regione Campania;
- il progetto, in sintesi, prevede la ristrutturazione di un impianto, già operante in procedura semplificata, per la frantumazione e vagliatura di materiali inerti, con incremento della quantità di rifiuti trattata (da 2.560 a 152.050 t/anno) fermo restando le tipologie già autorizzate;
- l'intervento de quo, rientra tra i progetti di alla tipologia di cui al punto 7 lettera z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/06, per il quale il proponente ha presentato istanza di VIA volontaria;
- la procedura di VIA, ai sensi dell'art.14 comma 4 della L.241/90, prevede l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, nell'ambito della conferenza di

- servizi di cui all'articolo 25 comma 3 del D.Lgs. 152/06, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 della L. 241/90 ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- le singole Amministrazioni possono comunque intervenire ai lavori della conferenza con funzioni di supporto
- che, DGR n. 326 del 6.6.2017, pubblicata sul BURC n. 46 del 9/6/2017, il Rappresentante Unico della Regione Campania per le conferenze di servizi indette ai sensi dell'art. 14 comma 4 della legge 241/1990 è stato individuato nel dirigente dell'UOD Valutazioni Ambientali;
- con nota n. 46474 del 5/7/2017 è stata indetta la Conferenza di servizi
- con la medesima nota è stata convocata la prima riunione della CdS in data 26/7/2017;
- con nota n. 535932 del 4.8.2017 è stata convocata la seconda seduta per il giorno 21/9/2017
- con nota n. 632522 del 27.9.2017 in esito alla seduta della seconda seduta sono state richieste integrazioni e chiarimenti al progetto presentato;
- con nota acquisita al prot. n. 661881 del 10.10.2017 il proponente ha chiesto una proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni;
- con nota n. 696742 del 23.10.2017 è stata concessa la suddetta proroga;
- in data 22.12.2017 – prot. n. 1839 del 2.1.2018 - sono state presentate le integrazioni e i chiarimenti richiesti;
- con nota n. 37843 del 18.1.2018 è stata convocata la terza seduta della CdS per il giorno 8.2.2018 nella quale si è ritenuto opportuno aggiornare la seduta conclusiva al 5.3.2018;
- con nota n. 108594 del 16.02.2018 è stata convocata la seduta per il giorno 5.3.2018;
- con nota del 26.2.2018 la società New Ecology ha chiesto una sospensione dei termini del procedimento di 15 giorni al fine di dare riscontro a quanto riportato nel parere tecnico n. 9/BR/18 rilasciato dall'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta;
- con nota n. 134213 del 28.2.2018 è stata concessa la sospensione richiesta ed è stata rinviata la data della seduta conclusiva della Conferenza;
- la società New Ecology ha trasmesso le integrazioni spontanee che sono state acquisite al protocollo n. 162458 del 12.3.2018;
- con nota n. 332571 del 24.5.2018 la seduta conclusiva è stata convocata per il giorno 6 giugno 2018 e successivamente con nota n. 359156 del 5.6.2018 rinviata al giorno 12.6.2018

tutto ciò premesso

il giorno 12.6.2018 alle ore 10,30 presso la sede della Regione Campania di via De Gasperi 28 al piano terra nella sala riunioni si svolge la seduta conclusiva della Conferenza di servizi

Sono presenti :

- l'avv. Simona Brancaccio, dirigente della D.G. Ciclo Integrato delle acque - staff tecnico amministrativo – valutazioni ambientali, Rappresentante Unico della regione Campania
- l'avv.- Giuseppe Miniero, funzionario della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta;
- l'arch. Ornella Piscopo funzionario della UOD Valutazioni e ambientali cui è stata assegnata l'istruttoria dell'istanza di VIA
- la dott.ssa Stefania Coraggio funzionario della UOD Valutazioni e ambientali cui è stata assegnata l'istruttoria dell'istanza di VIA
- il dott. Fabio Cristiano, funzionario della UOD responsabile del procedimento amministrativo

e, pertanto, tutti gli altri invitati risultano assenti.

Il responsabile del procedimento in riferimento alla criticità emersa in sede di Conferenza relativa alla localizzazione dell'impianto in area retroarginale R del PSDA soggetta a vincolo V12 rappresenta che:

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota n. 3682 del 23.5.2017, già agli atti della Conferenza, ha precisato che:
 - *l'intervento ricade in area inondabile classificata come area Retroarginale R*
 - *l'uso del suolo nella suddetta area R è regolamentata dalle norme di attuazione del citato PSDA-bav ed in particolare da quanto disposto dagli artt. 7,13 e 16*
 - *gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli consentiti dalle suddette norme del PSDA-bav ai sensi dell'art.13, co.2, lett. D,E, per quanto disposto dall'art. 4, co. 2, non occorre acquisire il parere dell'autorità di Bacino*
- rispetto alla cogenza dei vincoli è stato posto apposito quesito all'Avvocatura Regionale con nota n. 95718 del 12.2.2018 ed acquisito il parere PP 13-50-17-2018 che si allegano al presente verbale e ne formano parte integrante
- il parere dell'Avvocatura Regionale PP 13-50-17-2018 afferma che *"in difetto dei Piani provinciali, e quindi, dell'effettiva e concreta individuazione, da parte delle competenti province delle aree destinate all'allocazione degli impianti, in conseguenza della pratica attuazione dei criteri di selezione delle aree, la determinazione in via di principio, da parte delle regioni, dei fomi in soggetta materia non sia sufficiente ai fini dell'applicabilità diretta del PRGRS"*
- dal certificato di destinazione urbanistico rilasciato dal Comune di Castelvoturno n. 50584 del 10.10.2017, il sito ricade "all'esterno del Perimetro Urbano" e "la destinazione d'uso è compatibile con l'attività che si dovrà realizzare", fermo restando le prescrizioni di cui al PSDA atteso che il terreno ricade in area retroarginale "R".

Per quanto sopra rappresentato la CDS ritiene superata la criticità relativa alla localizzazione dell'impianto de quo.

Assume la presidenza l'avv. Brancaccio, che invita i presenti ad esprimere le proprie valutazioni.

Interviene il rappresentante dell'UOD 50.17.07, il quale esprime parere favorevole all'approvazione del progetto proposto dalla ditta New Ecology con le seguenti prescrizioni:

- rispettare tutte le prescrizioni impiantistiche, criteri di gestione e disposizioni previsti dalla DGR 386/2016;
- rispettare tutte le prescrizioni di cui al redigendo decreto di compatibilità ambientale;
- rispettare i contenuti tecnici e gli intendimenti gestionali indicati negli elaborati presentati ed approvati in sede di CdS;
- è necessario che la ditta si uniformi alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20 del 9.12.2013 presentando la documentazione prevista;
- presentare all'ARPAC, prima dell'inizio dei lavori la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti, come previsto dalla L.R. 20/2013;
- relativamente al punto di emissione E7, asservito ad un'attività di saldatura, è stato predisposto un sistema di abbattimento fumi, costituito da un depuratore a parete di Kemper. I limiti di emissione da rispettare non dovranno essere quelli previsti dall'allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 ma quelli previsti dall'ACGIH espressi come TLV-TWA;
- nell'impianto devono essere presenti gli impianti/attrezzature autorizzati e richiamati nella relazione tecnica;
- i rifiuti devono essere stoccati e lavorati rispettando le aree autorizzate;
- mantenere l'integrità delle pavimentazioni esterne ed interne;
- effettuare il monitoraggio fonometrico, da inoltrare alla UOD e all'ARPAC, con cadenza biennale;
- effettuare con cadenza annuale verifiche della integrità/tenuta delle vasche e dei pozzetti presenti



nell'azienda;

- effettuare esami con cadenza annuale per il monitoraggio delle acque reflue scaricate;
- autocontrollo mensile delle acque reflue,
- effettuare la manutenzione delle attrezzature con verifica semestrale

Intervengono i tecnici istruttori della valutazione di impatto ambientale, arch. Ornella Piscopo e dott.ssa Stefania Coraggio, che sulla base dell'istruttoria svolta, esaminata la documentazione trasmessa e gli atti integrativi prodotti, premessi che

- il Progetto prevede l'ampliamento dell'attività di recupero (R13/R5) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione di un impianto già esistente, operante in procedura semplificata per la frantumazione e vagliatura di materiali inerti al fine di aumentare la quantità di rifiuti non pericolosi da trattare - da 2560 t/anno a 152.050 t/anno.
- che l'attività è già esistente e che i lavori di potenziamento e adeguamento funzionale dell'impianto non prevedono l'ampliamento della cubatura esistente;
- visto
- la nota Prot. n.3682 del 23/05/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - considerato che l'area di interesse ricade in *Area Retroarginale R* di cui al "Piano Stralcio Difesa Alluvioni per il Basso Volturno" (approvato con D.P.C.M. del 19/12/2004, G.U. del 4/02/05 n.28) dell'AdB dei fiumi Liri Garigliano Volturno;
- il parere dell'Avvocatura Regionale (pp.13-50-17-2018), acquisito da questa DG in merito alla coerenza dei vincoli di cui al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania (PRGRS) (approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 25/10/2013) - considerato che l'impianto in oggetto ricade in area inondabile classificata come "Area Retroarginale - Area R" del "Piano Stralcio Difesa Alluvioni per il Basso Volturno" (approvato con DPCM del 19/12/2004 - G.U. del 4/02/05 n.28) dell'AdB dei fiumi Liri Garigliano Volturno - e che tale parere ha ritenuto che *"in difetto dei Piani Provinciali e quindi della effettiva e concreta individuazione, da parte delle competenti province delle aree destinate all'allocatione degli impianti, in conseguenza della pratica attuazione dei criteri di selezione delle aree, la determinazione in via di principio, da parte delle Regioni, dei forniti in soggetta materia non sia sufficiente ai fini della applicabilità diretta del P.R.G.R.S."*,
- considerate
- le analisi prodotte nello Studio SIA e negli atti integrativi,
- le misure e gli accorgimenti previsti, le modalità gestionali proposte, dalle quali si desume che le emissioni in atmosfera, le emissioni sonore (anche in relazione all'adozione di barriere antirumore fono-assorbenti) risultano non significative;
- valutato il bilancio complessivo dell'opera rispetto agli impatti sulle componenti ambientali analizzate,
esprimono parere favorevole di compatibilità ambientale, fermo restando l'attuazione delle misure di mitigazione previste nello Studio con le seguenti prescrizioni:
- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti ad evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata.

Il Rappresentante Unico per la regione Campania tenuto conto che al termine delle istruttorie di relativa competenza delle amministrazioni nonché degli uffici regionali coinvolti nel procedimento

of

h P h S

- l'Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta ha espresso attraverso il proprio rappresentante parere favorevole con prescrizioni;
- il Dipartimento di Prevenzione UOPC Ds 19/20 AMBITO N.2 della ASL di Caserta ha espresso il proprio parere favorevole dal punto di vista igienico – sanitario con nota n. 127983/UOPC2037 del 30-05-2018, che si allega al presente verbale;
- lo Staff tecnico amministrativo - valutazioni ambientali con un parere di compatibilità ambientale con prescrizioni che si allega al presente verbale,
- l'ARPAC – Dipartimento di Caserta – ha rilasciato il parere tecnico n. 8/BS/18 con prescrizioni, che si allega al presente verbale,

Esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le prescrizioni sopra indicate

la Conferenza:

- prende atto che non è pervenuto da parte della Provincia di Caserta nessuna nota e/o comunicazione e/o parere e/o nulla osta in riscontro alla convocazione della conferenza di servizi indetta con nota n. 464744 del 5.7.2017, e pertanto ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., si intende acquisito l'assenso senza condizioni;
- prende atto che si considera acquisito ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. l'assenso senza condizioni del Comune in quanto non ha espresso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la propria posizione;
- prende atto che dalla consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni;
- stabilisce di concludere i lavori della Conferenza di Servizi esprimendo parere favorevole con le prescrizioni sopra riportate.

La Conferenza di servizi concorda in 15 giorni dalla trasmissione del presente verbale il termine per la trasmissione all'Autorità procedente degli atti autorizzatori di rispettiva competenza.

La Conferenza termina alle ore 13.00

Il presente verbale sarà trasmesso a tutti i soggetti convocati a mezzo pec alla Conferenza di Servizi.

Letto confermato e sottoscritto

Napoli, 12.06.2018

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0095718 12/02/2018 09,32

Titolo: Valutazioni Ambientali

Settore: 80004 Recupero Crediti, Esenzioni, ...

Classifica: 52.9. Fossile - 5 del 2018



All'Ufficio speciale Avvocatura Regionale -

pec: us01.uod04@pec.regione.campania.it

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla coerenza dei vincoli di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Campania

Premesso che

-) nell'ambito della Valutazione di impatto ambientale la localizzazione dei progetti/interventi e della loro coerenza agli strumenti di pianificazione (nazionali, regionali, provinciali, comunali) è uno degli aspetti da considerare all'interno dello Studio di Impatto Ambientale;
-) assume particolare rilevanza la localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali;
-) l'art. 196 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/2006 dispone che sono di competenza delle Regioni "la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p)";
-) che la LR n. 14/2016 all'art. 13 lettera c) stabilisce che il "Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali in Campania" (di seguito PRGRS); indica i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti;
-) il PRGRS, è stato approvato nella seduta del 25/10/2013 dal Consiglio Regionale della Campania - Reg. gen. n. 544/II;
-) non risultano approvati i relativi Piani provinciali;
-) il PRGRS:
 - nel definire i criteri di riconoscimento delle aree non idonee ad ospitare impianti di gestione dei rifiuti speciali, rimarca (cfr. par. 6.1.1) il suo ambito di azione rispetto alla localizzazione dei siti di trattamento e smaltimento specificando che "... è competenza specifica delle regioni la sola definizione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore

e di recupero dei rifiuti nonché dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, mentre è palese che l'individuazione delle stesse sia competenza esclusiva delle province" e ancora "viene dunque completamente confermata la competenza esclusiva, da parte delle province, nell'esercizio concreto dell'individuazione sia delle aree non adatte ad ospitare impianti di trattamento e smaltimento che delle aree ove preferibilmente tali impianti dovrebbero essere localizzati...." concludendo nel box a fine paragrafo (cfr. Conclusione C03) "Il PRGRS non prevede l'individuazione concreta e di dettaglio delle aree non idonee ad ospitare impianti di trattamento e smaltimento né delle aree ove preferibilmente tali impianti dovrebbero essere localizzati. Tale esercizio è di competenza esclusiva delle province";

- dedica un paragrafo (il 6.1.4) ai limiti dell'analisi da cui scaturiscono le proposte, tra i quali quello relativo al livello di scala con il quale vengono rappresentati i vincoli spaziali gravanti sul territorio regionale;
- analizza il sistema dei vincoli (cfr. par. 6.2) richiamandone i riferimenti normativi e fornendo, in riferimento alle diverse tipologie di processi industriali di trattamento dei rifiuti speciali e delle tipologie impiantistiche individuate, *il quadro dei vincoli localizzativi relativi agli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali nella regione Campania dal quale emerge la proposta complessiva dei criteri di esclusione delle aree non idonee alla loro localizzazione;*
- tra le fonti primarie di alcuni vincoli richiama l'allegato 1 al D.Lgs 36/2003 "attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che indica dove di norma non possono essere localizzate le diverse tipologie di discarica;
- estende tale riferimento anche agli impianti industriali a predominante trattamento termico e in relazione agli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico *"vanno tenuti in considerazione tutti i vincoli che implicano la protezione del territorio derivanti dall'analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico sopra esaminati"* (cfr. pag. 363);
- nell'indicare i vincoli ne individua alcuni definiti come cogenti;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore

- nella proposta dei criteri di esclusione (cfr. par. 6.2.2) riassume *“il quadro dei vincoli cogenti individuati, organizzato per le macrocategorie impiantistiche che aggregano le tipologie di impianti di trattamento e smaltimento”*;
 - sempre al paragrafo 6.2.2. afferma che *“l'analisi svolta non può ritenersi completa a causa di numerosi aspetti di dettaglio che possono essere considerati solamente nelle fasi a valle, in parte a livello di pianificazione provinciale e, più appropriatamente, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, compresi gli studi e le eventuali procedure di valutazione ambientale, di competenza regionale. Per completare il quadro dei vincoli proposto al precedente paragrafo 6.2.1, dunque, è necessario tenere presente anche il quadro delle raccomandazioni per lo svolgimento delle fasi di localizzazione a livello di maggiore dettaglio”*
 - nell'ambito delle raccomandazioni per l'analisi di localizzazione di livello provinciale alla Raccomandazione R15 (*Raccomandazioni valide per le discariche per rifiuti speciali non pericolosi*) Com'è possibile notare dal confronto con i vincoli esaminati al precedente paragrafo 6.2.1, le condizioni oggetto di provvedimento motivato riguardano, rispettivamente, i vincoli: i vincoli V-08, V-09, V-10, V-11 e V-12 riconosciuti come cogenti ed assoluti per discariche di rifiuti pericolosi. Per discariche di rifiuti non pericolosi, gli stessi vincoli da V-08 a V-12 costituiscono, invece, oggetto di particolare verifica ed approfondimento degli studi localizzativi di dettaglio a livello di pianificazione provinciale e soprattutto momento di valutazione e parere motivato da parte degli organi regionali, in fase di istruttoria delle richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove discariche di rifiuti speciali non pericolosi, allo scopo di escludere un *“grave rischio ecologico”*;
-) emerge una diversa previsione di localizzazione tra discariche di rifiuti non pericolosi, i cui vincoli da V8 a V12 possono essere superati da un approfondimento e uno studio di dettaglio che escluda un grave rischio ecologico, e impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi per i quali viceversa il PRGRS non richiama tale possibilità;
-) in conseguenza di quanto riportato sembrerebbe che
- a) agli impianti industriali di trattamento rifiuti speciali è posto un vincolo cogente in assenza di un diretto vincolo normativo (essendo il D. Lgs. 36/2003 riferito alle sole discariche e non a tutti gli impianti);



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

Il Direttore

b) a parità di vincolo e di tipo di rifiuto trattato (Rifiuti speciali non pericolosi) per gli impianti industriali risulterebbe un vincolo di localizzazione più stringente non essendo prevista la possibilità di uno studio di dettaglio che escluda il grave rischio ecologico

Tutto ciò premesso

si chiede

un parere in merito alla effettiva coerenza o meno dei vincoli indicati nel PRGRS, laddove non risulti ancora approvato il relativo Piano provinciale e, conseguentemente, non esista di fatto una individuazione di dettaglio delle aree, idonee e non, alla localizzazione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali.

In altri termini, si chiede di conoscere se la coerenza dei vincoli indicata dal PRGRS è di fatto non applicabile fintanto che il decisore locale non abbia effettivamente verificato l'applicabilità di specie dei criteri stabiliti dal PRGRS attraverso l'esame del quadro vincolistico di dettaglio delle aree interessate.

Inoltre si chiede se, analogamente a quanto previsto per le discariche di rifiuti speciali non pericolosi, sia possibile per gli impianti industriali di trattamento di rifiuti non pericolosi derogare dal vincolo laddove un approfondimento e uno studio di dettaglio escluda un grave rischio ecologico

Il Dirigente di Staff

Avv. Simona Brancaccio

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Salerno

5/3/18 Staff 50.17.92
Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

S - A me
S - Rinaudo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0146859 05/03/2018 14,48

Rit. : Avvocatura Regionale

Ass. : 0017 DIREZ. GEN. CICLO INTEG. DEL...

Classifica : A. Fascicolo : 14 del 2018



Alla Direzione Generale
per il Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali
50-17

E p.c. Al Capo di Gabinetto
del Presidente della Regione Campania
Via S.Lucia, 81 - Napoli

PP 13-50-17-2018

Oggetto: **Richiesta di parere sui Vincoli del PRGRS**

Si riscontra la nota prot. n. 95718 del 12.2.2018, con la quale la DG in indirizzo ha richiesto parere sull'oggetto.

E' noto che la materia dell'ambiente, siccome trasversale, sia stata dalla Consulta con giurisprudenza granitica, ascrivita alla competenza statale esclusiva, di modo che le Regioni non possano che attenersi alle disposizioni statali, soprattutto in funzione delegata, salvo residuali margini di autonomia soprattutto quando, in materia di rifiuti, la potestà regionale intercetti la materia concorrente della tutela della salute, nella quale è possibile per gli enti territoriali imporre prescrizioni anche più restrittive rispetto a quelle statali ovvero colmarne le lacune.

Infatti, il quadro normativo di riferimento è il seguente:

a) l'art. 117 della Costituzione nella parte di interesse, prevede che "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ...s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali";

b) l'art. 195 comma 1 lett. P del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 prevede che spetti allo Stato, tra l'altro, "l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti";

c) il successivo art. 196 comma 1 lett. n) ed o) del citato decreto legislativo (recante "Competenze delle Regioni") stabilisce che spetti alle Regioni: la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lett. p);

d) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lett. a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

La prescrizione generale di cui al citato art. 195 comma 1 lett. p del T.U.A. non ha trovato attuazione, ed in particolare non è stato adottato dallo Stato e dal Governo alcun atto generale che preveda "l'indicazione dei criteri generali relativi

alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti".

In tale situazione di vuoto normativo di prescrizioni puntuali e di dettaglio, si inquadra la citata disposizione contenuta nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, che assume carattere regolamentare ovvero di atto amministrativo generale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16.12.2016, n. 5340).

Di conseguenza, la questione relativa ai limiti dell'intervento regionale in materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (quale è inequivocabilmente ed incontestatamente quella in oggetto, ai sensi dell'art. 117, 2 comma, lett. s), Cost.), è stata a più riprese affrontata dalla Corte Costituzionale (laddove l'intervento della Regione aveva avuto luogo mercè l'adozione di norme di legge) e dalla giurisprudenza amministrativa (nei casi in cui la Regione aveva adottato atti amministrativi generali, come nella fattispecie per cui è causa).

Un punto fermo dal quale occorre muovere è rappresentato dalla costante affermazione del Giudice delle leggi secondo la quale lo Stato, nell'esercizio della propria competenza esclusiva ai sensi dell'art. 117, 2 comma, lett. s), Cost. in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", può, ed anzi, deve dettare, su tutto il territorio nazionale, una disciplina unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali, stabilendo "standard minimi di tutela" volti ad assicurare - come anche di recente si è ribadito - una tutela "adeguata e non riducibile dell'ambiente", "non derogabile dalle Regioni" (sentenza n. 187 del 2011), neppure se a statuto speciale, o dalle Province autonome (sentenza n. 234 del 2010, ma si veda anche la sentenza n. 133 del 2012).

Tale affermazione è stata in passato arricchita dalla Corte Costituzionale medesima che (sentenza 11.11.2010 n. 315) al capo 3.1. ha avuto modo di ribadire che le norme statali oggi assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, 2 comma, lett. s), Cost.

Più di recente (sentenza del 23.7.2015, n. 180) la stessa Consulta ha avuto modo di precisare che "la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, 2 comma, lett. s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008).

Pertanto, la disciplina statale "costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino" (sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 58 del 2015).

Con riferimento alla questione in oggetto, può, pertanto, concludersi che la Regione non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell'esercizio di

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali.

Tutto ciò stante, quanto al primo quesito, appare *ictu oculi* coerente col richiamato dettato normativo primario, di cui all'art. 196 comma 1 lett. n) del d.lgs. 152/06 e di rimando di cui all'art. 13 lett. c) della L.R. n. 14/2016, ritenere che, in difetto dei Piani provinciali e, quindi, dell'effettiva e concreta individuazione, da parte delle competenti province delle aree destinate all'allocatione degli impianti, in conseguenza della pratica attuazione dei criteri di selezione delle aree, la determinazione in via di principio, da parte delle regioni, dei fomi in soggetta materia non sia sufficiente ai fini dell'applicabilità diretta del PRGRS.

Quanto al secondo quesito, va premesso che le prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 36/2003, Allegato 1, punti 1.1 e 2.1, sono essenzialmente finalizzate e limitate all'esigenza di "tutela del paesaggio".

Ragion per cui, laddove il Consiglio regionale abbia colle disposizioni del PRGRS ritenuto particolarmente rilevante per il territorio regionale - e quindi meritevole di un regime autorizzatorio maggiormente astringente- l'allocatione di impianti industriali di trattamento di rifiuti speciali rispetto alle discariche di rifiuti non pericolosi, imponendo così un vincolo non derogabile, non è illogico considerare legittima tale prescrizione, né sovrabbondante, quanto ai tracciati limiti di competenza regionale, la stessa, ove si metta conto del fatto che in tale campo la potestà regionale intercetta la materia della salute pubblica.

La prescrizione, infatti, si lega ad una materia a competenza concorrente (quella della tutela della salute ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost. si veda in proposito, tra le altre Corte Costituzionale decisione n. 248 del 24.7.2009 e Cons. di Stato, sez. V, 26.1.2015 n. 313 e sez. IV, 16.12.2016, n. 5340), e la significativa affermazione secondo cui l'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dello ambiente e dei beni culturali deve essere intesa in senso sistematico, complessivo e non frazionato, è stata a più riprese ribadita dal Giudice delle leggi (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 85/2013 e 264/2012).

La disposizione regolamentare del PRGRS persegue in tal senso un valore prioritario, direttamente tutelato ex art. 32 Cost., e non interferisce, se non indirettamente, con la libertà di impresa garantita ex art. 41 della Carta fondamentale (si veda sul punto la decisione della Consulta 7.7.2016, n. 158).

Nei sensi suddetti si rende il richiesto parere.

L'AVVOCATO ESTENSORE
Avv. Angelo Marzocchella

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

Per de 30/5/18 staff 50.17.92

S.D'Altaro
enf 8019

~~Raposa~~



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.P.C. Ds 19/20 AMBITO N. 2

C/so Umberto I Pal. Saldascini 81033 Tel/Fax 081/9925123 Pec: uopc.casal@rincdpe@pec.aslcaserta.it

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali

Asl CE Prot. n. 127983/UOPC2037 del 30-08-2018
"2018-9999-127983"
PARERE PROCEDIMENTO VIA SOCIETÀ NEW ECOLOGY

STAFF- Tecnico Amministrativo-
Valutazioni Ambientali



Oggetto: Parere Procedimento di VIA Società NEW ECOLOGY

In riferimento vostra richiesta prot.n°0332635 del 24/05/2018, questo servizio presa visione degli atti relativi alla Società in oggetto (progetto ai fini dell' autorizzazione per la ristrutturazione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito nel comune di Castel Volturno Via Occidentale in località Alberone, area appartenente al foglio n°38 p.lla n°5068 del N.C.F..

Esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista igienico-sanitario.

Tanto per dovere di ufficio.

REGIONE CAMPANIA
ASL CASERTA AMBITO N. 2
UOPC DS. N° 20
81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)
Dr. MICHELE LAMBERTI



Il Dirigente Medico

[Handwritten signature]

Par del 30/5/18 malf 30.17.92

S. D'Alferio
Def 806,9 he



Dipartimento di Caserta
via Arena - Corpo 5, Centro Direzionale, loc. San Benedetto
81100 Caserta
tel. 0823/35901 - fax 0823/35909
arpac.dipartimentocaseria@pec.arpacampania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0347928 31/05/2018 09,31

ALL. - ARPA - CAMPANIA

Ass. 00190 STAFF - Tecnico-amministrativo

Classifica: S. 22. Fascicolo: 18 del 2018



Alla Giunta Regionale della Campania
Staff Tecnico
Valutazioni Ambientali
Napoli
Pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Giunta Regionale della Campania
UOD 16 Autorizzazioni ambientali e rifiuti
Viale Carlo III (Ex CIAP1)
San Nicola La Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

Oggetto: Riscontro nota dello Staff n°332571 del 24/5/18 ns prot. n. 30518 del 25/5/18 e nota della UOD 16 n°154702 del 8/3/18 ns prot. N 14220 di pari data- cds del 6.6.18 ditta New Ecology- Comune di Castel Volturno (CE). Richiesta parere.

Trasmissione Parere Tecnico n° 8/BS/18.

Con riferimento all'oggetto, per quanto di competenza, si trasmette Parere Tecnico n° 8/BS/18.

Il Dirigente U.O. SURC
(Dott.ssa Patrizia Reale)

Il Dirigente dell'Area Territoriale
(Dott. Agostino Delle Femmine)

P. Il Direttore del Dipartimento
(dott. Agostino Delle Femmine)





Dipartimento di Caserta
via Arena - Corpo 5, Centro Direzionale, loc. San Benedetto
81100 Caserta
tel. 0823/35901 - fax 0823/35909
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

AREA TERRITORIALE

Oggetto: CUP 8049 Istanza di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta New Ecology s.r.l.s. – sede legale: Comune di Castel Volturno (CE).

PARERE PRELIMINARE

Con riferimento alla Riunione convocata presso la Regione Campania per il giorno 30/05/2018 ed alla CdS del 6/6/2018 il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV), pone all'attenzione dell'Autorità Competente che l'impianto ricade in Area "R" (Area Retroarginale) soggetta a Vincolo V-12 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, come già evidenziato nei precedenti pareri tecnici e, pertanto, i criteri previsti dalla pianificazione regionale per gli impianti in parola rendono tale area non idonea alla localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti.

I vincoli esistenti sull'area dell'impianto, infatti, sono considerati nei Piani Regionali per la Gestione dei Rifiuti come cogenti per la realizzazione di impianti di rifiuti. La vincolistica prevista nei Piani regionali è stata oggetto di discussione del Tavolo Tecnico del 09 Aprile 2014, nel quale le Autorità in materia di rifiuti (Regione e Provincia) avevano definito le direttive per la realizzazione di tali impianti, decidendo che gli stessi possono essere localizzati sia in Aree ASI che in quelle P.I.P. purché sempre ed esclusivamente esenti dai vincoli individuati dai Piani.

Si ritiene opportuno, inoltre, precisare che la UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Caserta ha in passato denegato le istanze di impianti di rifiuti ricadenti nelle aree vincolate individuate dai Piani.

Alla luce di quanto tutto sopra esplicitato, si ritiene che la valutazione di tale aspetto da parte delle Autorità Competenti in materia di rifiuti è prioritaria rispetto agli aspetti tecnici di competenza di altri Enti partecipanti alla CdS.





Dipartimento di Caserta
via Arena - Corpo 5, Centro Direzionale, loc. San Benedetto
81100 Caserta
tel. 0823/35901 - fax 0823/35909
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

PARERE TECNICO N. 8/BS/18

Ad ogni buon conto, il NTV, effettuata l'istruttoria della documentazione integrativa depositata dalla Ditta New Ecology s.r.l.s., Via Domitiana Km 29.500, n. 73 - Comune di Castel Volturno (CE) ed acquisita al prot. ARPAC n. 13469/2018 del 6.03.2018,

RAPPRESENTA quanto segue in merito agli aspetti tecnici del progetto:

OSSERVAZIONI RIFIUTI

- 1) è necessario che la ditta si uniformi alle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 20 del 09/12/2013 (disposizioni in materia edilizia), presentando, pertanto, la documentazione prevista;
- 2) è necessario che la ditta presenti ad ARPAC, prima dell'inizio dei lavori, la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti, come previsto dalla Legge regionale 20/2013;

OSSERVAZIONI ACQUE REFLUE

La società ha fornito i chiarimenti richiesti e si dà atto, pertanto, che:

- 1) il chiarificatore a carboni attivi è quello già esistente e sarà installato a valle della vasca di trattamento acque di prima pioggia;
- 2) l'autocontrollo delle acque reflue sarà eseguito con frequenza mensile; i parametri da determinare sono quelli riportati nella tabella del documento denominato "limiti qualitativi che saranno garantiti al punto di immissione" dell' Allegato Q;
- 3) l'autocontrollo delle acque sotterranee sarà eseguito sul pozzo presente nel perimetro dell'insediamento, riportato nella planimetria 01_INT-AC dell' Allegato C, con frequenza semestrale; i parametri da determinare sono: Composti inorganici, Composti organici aromatici (BTEX), IPA, Alifatici clorurati cancerogeni, Alifatici clorurati non cancerogeni, Alifatici alogenati cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti, PCB.

Conclusioni: i chiarimenti forniti dalla società rispondono a quanto richiesto.





Dipartimento di Caserta
via Arena - Corpo 5, Centro Direzionale, loc. San Benedetto
81100 Caserta
tel. 0823/35901 - fax 0823/35909
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

OSSERVAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Si conferma quanto prescritto dal punto 10 del parere tecnico n. 9/BR/18 ovvero *"Relativamente al punto di emissione E7, asservito ad un'attività di saldatura, è stato predisposto un sistema di abbattimento fumi, costituito da un depuratore a parete di tipo Kemper. Si rappresenta che, da quanto presentato (scheda tecnica impianto di abbattimento e scheda riepilogativa delle emissioni convogliate), tale sistema di abbattimento non prevede un convogliamento all'esterno tramite camino degli inquinanti emessi, ma una reimmissione degli stessi previa depurazione nell'ambiente di lavoro. Pertanto, tale punto di emissione non è da considerarsi come emissione convogliata, ma diffusa, e i limiti di emissione da rispettare non dovranno essere quelli previsti dall'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 ma quelli previsti dall'ACGIH espressi come TLV-TWA"*.

Il presente parere viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di edilizia, urbanistica e paesaggistica.

Caserta, li 29/05/2018

Per la matrice suolo e rifiuti

Il Nucleo Tecnico di Valutazione

Dir. dott.ssa Patrizia Reale

CTP Simon Luca Basile

Per la matrice atmosfera

Dir. ing. Giuseppina Mesola

CTP Simon Luca Basile

Per la matrice Acque Reflue

Dir. dott.ssa Maddalena Gentile

CPSE Claudio Delle Femmine



4. CONCLUSIONI

Sulla base dell'istruttoria svolta, esaminata la documentazione trasmessa e gli atti integrativi prodotti, per quanto sopra illustrato:

premesse che

il Progetto prevede l'ampliamento dell'attività di recupero (R13/R5) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione di un impianto già esistente, operante in procedura semplificata per la frantumazione e vagliatura di materiali inerti al fine di aumentare la quantità di rifiuti non pericolosi da trattare - da 2560 t/anno a 152.050 t/anno.

che l'attività è già esistente e che i lavori di potenziamento e adeguamento funzionale dell'impianto non prevedono l'ampliamento della cubatura esistente;

visto

- la nota Prot. n.3682 del 23/05/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - considerato che l'area di interesse ricade in *Area Retroarginale R* di cui al "Piano Stralcio Difesa Alluvioni per il Basso Volturno" (approvato con D.P.C.M. del 19/12/2004, G.U. del 4/02/05 n.28) dell'AdB dei fiumi Liri Garigliano Volturno;

il parere dell'Avvocatura Regionale (pp.13-50-17-2018), acquisito da questa DG in merito alla coerenza dei vincoli di cui al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania (PRGRS) (approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 25/10/2013) - considerato che l'impianto in oggetto ricade in area inondabile classificata come "Area Retroarginale - Area R" del "Piano Stralcio Difesa Alluvioni per il Basso Volturno" (approvato con DPCM del 19/12/2004 - G.U. del 4/02/05 n.28) dell'AdB dei fiumi Liri Garigliano Volturno - e che tale parere ha ritenuto che "in difetto dei Piani Provinciali e quindi della effettiva e concreta individuazione, da parte delle competenti province delle aree destinate all'allocazione degli impianti, in conseguenza della pratica attuazione dei criteri di selezione delle aree, la determinazione in via di principio, da parte delle Regioni, dei forniti in soggetta materia non sia sufficiente ai fini della applicabilità diretta del P.R.G.R.S."

considerate

le analisi prodotte nello Studio SIA sia gli atti integrativi;

le misure e gli accorgimenti previsti e le modalità gestionali proposte dalle quali si desume che le emissioni in atmosfera, le emissioni sonore (anche in relazione all'adozione di barriere antirumore fonoassorbenti) risultano poco significative;

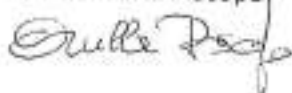
valutato il bilancio complessivo dell'opera rispetto agli impatti sulle componenti ambientali analizzate,

si propone di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, fermo restando l'attuazione delle misure di mitigazione previste nello Studio e tenendo conto di quanto segue:

- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti ad evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata.

Il gruppo Istruttore:

arch. Ornella Piscopo



Geol. Stefania Coraggio

